

Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Area:

DETERMINAZIONE

N. G00535 **del** 29/01/2016

Proposta n. 32 **del** 07/01/2016

Oggetto:

Travertini S. Andrea di Giganti Renato Srl. autorizzazione di apertura di una cava di travertino in Loc. "Pietralta" nel Comune di Vasanello (VT), ai sensi dell'art.30 della legge regionale 17/2004.

Oggetto: Travertini S. Andrea di Giganti Renato Srl. autorizzazione di apertura di una cava di travertino in Loc. "Pietralta" nel Comune di Vasanello (VT), ai sensi dell'art.30 della legge regionale 17/2004.

**IL DIRETTORE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

- Vista l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri istituzionali esterni, come da:
- *Statuto della regione Lazio*;
 - *Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*, L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;
 - *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*, 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale del 6 dicembre 2004 n.17, recante "*Disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modificazioni*";
- Visto il regolamento regionale 14 aprile 2005 numero 5 di attuazione dell'art.7 della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17;
- Vista la Legge 241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
- Vista la nota comunale prot n. 320 del 12. 09. 2011 del Comune di Vasanello (VT), acquisita agli atti regionali con prot. n. 168119 del 21.09.2011, con la quale viene trasmessa l'istanza corredata di tutti gli elaborati grafici della Travertini Sant'Andrea di Giganti Renato Srl. relativamente all'autorizzazione di apertura di una nuova cava di travertino in loc. "Pietralta" nel Comune di Vasanello (VT) sui terreni individuati al foglio 13 particelle 215, 216, 218, 219, 220, 221, 223 e al foglio 19 particelle 296 e 297 del Nuovo catasto terreni del Comune medesimo.
- Preso Atto che la Travertini Sant'Andrea di Giganti Renato Srl. ha la piena disponibilità dell'area in forza dell'atto di compravendita del 21.07. 2010 a rogito notaio Riccardo Coppini notaio in Siena registrato a Siena al n. 4874 serie IT, trascritto a Viterbo il 29.07.2010 al n. 8932;
- Vista la Determinazione n. A04600 del 18.05. 2012 della Direzione Ambiente - Area Valutazione Impatto Ambientale con la quale esprime, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. l'esclusione delle opere da procedimento di V.I.A;
- Visto il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Vasanello-Settore Tecnico del 09. 09. 2014 con il quale certifica che, l'area definita al Foglio 13 particelle n. 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223 e l'area definita al foglio n. 19 e particelle 296 e 297 non sono gravate da uso civico, non ricadono nel PTP della Regione Lazio Ass.to Urbanistica e Assetto del Territorio ambito territoriale N.4

“Valle del Tevere”, non ricadono nel nuovo PTPR della Regione Lazio, adottato il 14.02.2008 con Delibere della G.R. n. 556 del 25.07. 2007 e n. 1025 del 21.12.2007; l’area dell’intervento in oggetto non è inclusa nell’elenco delle aree percorse dal fuoco censite ai sensi dell’art.10 L353/2000 e ai fini del vigente P.R.G. ricade in zona EI Agricola Normale;

- Vista la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, protocollo MBAC-SBA-LAZ n. 9774 del 01.12.2014 assunta al protocollo regionale al n. 674366 del 03.12.2014 con la quale esprime, “per quanto di stretta competenza archeologica, parere di larga massima favorevole ai lavori previsti, tuttavia ritiene di dover in via cautelativa porre come condizione che, dopo la pulizia superficiale dalla vegetazione arborea e arbustiva, le fasi di scoticamento preliminari all’avvio delle fasi di coltivazione siano di volta in volta effettuate alla presenza di un archeologo qualificato, del quale ci si riserva di esaminare il curriculum, a spese della committenza. In caso di ritrovamenti dovrà essere garantita la verifica degli stessi in modo da poter valutare con cognizione eventuali interferenze con la prosecuzione dei lavori”;
- Vista la relazione redatta dal titolare della Travertini Sant’Andrea di Giganti Renato Srl. dalla quale si evince per l’opera in esame l’interesse socio-economico sovracomunale (D.G.R. n. 474/98 e L.R.17/2004);
- Constatato che il responsabile del procedimento dell’Ufficio Regionale competente ha verificato la sussistenza dei suddetti requisiti;
- Considerato che la Commissione Regionale Consultiva per le Attività Estrattive, di cui all’art. 8 della L.R. n.17/2004, nella seduta del 29 ottobre 2014, ha espresso PARERE FAVOREVOLE, per anni 10 (Dieci) all’apertura di una cava di travertino della Travertini Sant’Andrea di Giganti Renato Srl. in località “Pietralta” nel Comune di Vasanello, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni riportate nei diversi pareri, oltrechè quelle richieste dalla Commissione stessa;
- Vista la nota regionale n. 105691 del 20.02.2015 con la quale è stata indetta per il giorno 26. 02. 2015 la Conferenza di Servizi così come previsto dall’ art. 30 c.2 della L.R. 17/2004 e della L. 241/90 e ss. mm. ii, con la quale sono state invitate tutte le amministrazioni preposte alla tutela di particolari valori gravanti sull’area in esame;
- Visto il verbale della seduta della Conferenza di Servizi del giorno 26.02.2015;
- Considerato che il verbale indicato nel paragrafo precedente è stato notificato a tutti i partecipanti con PEC del 26.02.2015 e che nei trenta giorni successivi alla data di notifica non sono pervenute osservazioni e/o pareri negativi da parte degli Enti convocati.
- Vista la nota del 05. 03. 2015 prot. N. 951 del Comune di Vasanello con la quale esprime parere favorevole all’istanza di autorizzazione per l’apertura di una nuova cava di travertino in loc. Pietralta ricadente nel proprio ambito territoriale;

- Vista la nota comunale del 28.12.2015 prot.n. 5400 acquisita agli atti regionali il 04.01.2016 prot.n.1072 con la quale dichiara che sull'area oggetto dell'istanza di apertura di una nuova cava non sussistono vincoli paesaggistici di corsi d'acqua in quanto dichiarati irrilevanti con DGR n. 620 del 29.12.2010.
- Considerato che la coltivazione della cava non interesserà in alcun modo zone vincolate e che a lavori ultimati il sito verrà opportunamente recuperato come da progetto approvato in sede di Commissione Regionale Consultiva per le Attività Estrattive nella seduta del 29.05.2014;
- Ritenuto che la Travertini Sant'Andrea di Giganti Renato Srl. è in possesso dei requisiti tecnico-economici per condurre l'impresa e che il progetto di coltivazione e recupero ambientale proposto è in linea con le normative in vigore;
- Vista la determinazione n. G08853 del 16. 7. 2015 con la quale è stato concluso il procedimento con provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza di apertura della nuova cava di travertino in loc. "Pietralta" nel territorio del Comune di Vasanello;
- Considerato che a mezzo di posta certificata del 20.10.2015 la determinazione indicata nel precedente paragrafo è stata notificata a tutte le Amministrazioni coinvolte e che avverso alla medesima non è pervenuta alcuna osservazione e/o controdeduzione;
- Ritenuto che la Travertini Sant'Andrea di Giganti Renato Srl. è in possesso dei requisiti tecnico-economici per condurre l'impresa;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di autorizzare, ai fini della legge regionale n°. 17/2004, la Travertini Sant'Andrea di Giganti Renato Srl., con Cod. Fiscale/P.IVA 00653300525, con sede legale in Via Cave 53040 Serre di Rapolano (SI) all'esercizio dell'attività estrattiva di travertino in loc. "Pietralta" del Comune di Vasanello(VT) sui terreni individuati al foglio 13 particelle 215, 216, 217, 218, 219,220, 221, e 223 al foglio 19 particelle 296 e 297 del N.C.T. del Comune stesso per una superficie complessiva dell'area di progetto di 4,8 ha . di cui 2 ha . interessati dai lavori di coltivazione nel rispetto della normativa vigente in materia e di tutte le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

1. La durata della presente autorizzazione è pari ad anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio del presente atto.
2. In caso di mancato inizio dei lavori di coltivazione entro il termine perentorio di anni uno dalla data di pubblicazione della presente autorizzazione, questa si intende decaduta, *ipso iure*.
3. Nel caso in cui uno solo dei requisiti indispensabili, di seguito riportati: interesse socio economico sovra-comunale, piena disponibilità dell'area di cava, capacità tecnico economica dell'impresa ad effettuare i lavori autorizzati, venisse a mancare, la presente autorizzazione si intende decaduta, *ipso iure*.
4. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale allegato all'istanza, approvato in sede di C.R.C., dovrà puntualmente essere realizzato nel rispetto delle limitazioni disposte con la

presente autorizzazione secondo gli elaborati vistati dal dirigente dell'Area Area Attività Estrattive, di seguito elencati:

- Elaborati grafici;
- Documentazione fotografica;
- Preminente interesse socio economico;
- computo metrico estimativo;

5. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione mineraria la società esercente dovrà realizzare, nell'ordine, i seguenti adempimenti:

a- Stipulare polizza fideiussoria con le modalità previste all'articolo 1 della legge 348/1982, ovvero fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito oppure polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, indicando quale beneficiario il comune di Vasanello (VT) e garantendo l'amministrazione comunale nel caso di parziale o totale difformità circa la realizzazione del progetto di recupero ambientale approvato e/o in caso di attivazione, a carico dell'esercente, di una delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente.

La polizza fideiussoria dovrà garantire un importo non inferiore ad € 1.711.767, (€ unmilionesettecentosettecentosessantasettundicimila) IVA compresa.

In ogni caso tale polizza fideiussoria dovrà essere aggiornata almeno ogni tre anni rideterminando l'importo sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici.

Il periodo di copertura della polizza fideiussoria dovrà eccedere di anni due rispetto alla data presunta di ultimazione dei lavori autorizzati dal presente atto e/o successive proroghe. Il contratto di polizza dovrà fare esplicito riferimento al presente atto.

b- Sottoscrivere apposita convenzione con il comune di Vasanello (VT) così come disposto dall' articolo 14 della legge regionale 17/2004.

c- Redigere un crono programma che rappresenti una successione temporale realistica delle varie fasi lavorative (al massimo annuali), in cui la società intende suddividere le operazioni di realizzazione del progetto approvato, con almeno una planimetria a curve di livello, in adeguata scala di riduzione, per ognuna delle fasi previste.

d- Trasmettere copia della convenzione, copia della polizza fideiussoria, copia del piano topografico dei lavori, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività Produttive – Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale - Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma.

e- Rendere individuabile il perimetro dell'area autorizzata mediante l'apposizione in loco di termini lapidei georeferenziati in corrispondenza di ognuno dei vertici (individuati mediante sistema VGS 84) della poligonale chiusa che corrisponde alla rappresentazione grafica del sito redigendo apposito verbale circa le operazioni di posizionamento dei termini lapidei alla presenza di personale dell'Area Attività Estrattive della Regione Lazio e di personale tecnico dell'Amministrazione Comunale.

f- Inviare denuncia di esercizio, così come previsto dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 numero 128.

6. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite dall'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo numero n. 103137 dell' 8.03. 2011.

7. Le operazioni di estrazione del travertino dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel piano di coltivazione approvato.

8. Il materiale di scoperta, nonché il materiale di scarto derivante dalla prima lavorazione del travertino, dovrà essere accantonato esclusivamente presso l'area di cava autorizzata ed il recupero ambientale del sito estrattivo, dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla legge regionale 17/2004.

9. Non dovrà essere consentito ad estranei l'accesso al cantiere estrattivo se non in compagnia del Direttore Responsabile dei Lavori e/o di suo delegato.
10. Dovrà essere rispettato il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
11. Dovrà essere trasmesso all'autorità competente e con cadenza almeno semestrale l'esito dei monitoraggi previsti all'articolo 11 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
12. Entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere trasmesso al Comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento del piano di coltivazione con l'indicazione dell'esatto quantitativo del materiale utile estratto al fine di versare al Comune il contributo per il recupero ambientale così come previsto all'articolo 15 della legge regionale 17/2004.
13. La società è tenuta al rispetto integrale di tutte le norme di sicurezza e salute, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, numero 624 e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, nonché a tutte le disposizioni che l'organo di controllo competente in materia di Polizia Mineraria dovesse ritenere necessario.
14. Gli elaborati progettuali che qui si intendono definitivamente approvati, verranno restituiti alla società e al Comune debitamente vistati dal dirigente dell'Area e dovranno essere conservati con cura ed esibiti a semplice richiesta dagli organismi di controllo.
15. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava.
16. Le richieste di varianti al Piano di coltivazione e/o di recupero ambientale approvato dovranno essere preventivamente autorizzate secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 7 della legge regionale 17/2004.
17. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attenersi alle disposizioni di legge e regolamentari nonché a tutte le prescrizioni che comunque venissero impartite dall'Autorità Regionale per il controllo e il regolare sfruttamento della risorsa mineraria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà notificata alla Società ed inviata al Comune, nonché pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul Web regionale.

IL DIRETTORE REGIONALE
Rosanna Bellotti